

## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### I701 - VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI-RIDETERMINAZIONE SANZIONE JOHNSON & JOHNSON

*Provvedimento n. 25084*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura dell'istruttoria I701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*, con il quale è stato deliberato che le condotte poste in essere dalle società Henkel Italia S.p.A., Unilever Italia Holdings S.r.l., Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter & Gamble S.r.l., Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A., Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Johnson&Johnson S.p.A., Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l., Weruska&Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Sunstar Suisse SA e l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca, hanno costituito un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, avente per oggetto l'alterazione del confronto concorrenziale nel settore dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale della Grande Distribuzione Organizzata;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito Tar Lazio), sezione I, dell'11 aprile 2012, n. 3273, con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società Johnson & Johnson S.p.A. per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alla ricorrente, rimettendo alla stessa Autorità il compito di ricalcolare la sanzione irrogata alla parte secondo il criterio ivi individuato dal giudice;

VISTO il provvedimento dell'Autorità n. 23792 del 2 agosto 2012, modificato con provvedimento n. 23911 del 12 settembre 2012, con cui è stata rideterminata la sanzione irrogata alla società Johnson & Johnson S.p.A., in applicazione del criterio di calcolo individuato nella sentenza sopra citata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4230 dell'8 agosto 2014 con cui è stato accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società Johnson & Johnson S.p.A., limitatamente alla censura della parte relativa all'erronea determinazione della sanzione inflitta alla stessa;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, che ha disposto la rettifica della sanzione pecuniaria applicata a J&J *“sulla base della durata effettiva dell'infrazione accertata ed in ragione del suo corretto arrotondamento a sei anni e sei mesi”* rimettendo all'Autorità il compito di ricalcolare la stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 21924/2010 nei confronti della parte ricorrente, ricalcolata con provvedimenti n. 23792 e n. 23911, rispettivamente, del 2 agosto 2012 e del 12 settembre 2012, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, sezione I, dell'11 aprile 2012, n. 3273;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

### **I. LA SENTENZA**

1. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4230 dell'8 agosto 2014, ha ritenuto di accogliere in parte il ricorso presentato dalla società Johnson & Johnson S.p.A. avverso la sentenza del Tar Lazio, sezione I, dell'11 aprile 2012 n. 3273, per quanto attiene ai profili di quantificazione della sanzione irrogata nei confronti della società ad esito del procedimento I701, con riferimento specifico alla durata effettiva della partecipazione della società citata all'intesa, che risulta pari a sei anni, cinque mesi e sedici giorni. Tale arco temporale, in linea con gli Orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione, non consente l'arrotondamento a sette anni, ma a sei anni e sei mesi.

2. In tal senso, con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ha disposto la riforma della sentenza impugnata, nei termini sopra specificati, per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alla ricorrente, e demandato all'Autorità il compito di rideterminare l'ammontare dell'ammenda *“sulla base della durata effettiva dell'infrazione accertata ed in ragione del suo corretto arrotondamento a sei anni e sei mesi”*.

### **II. RIDETERMINAZIONE**

3. Alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, la sanzione irrogata nei confronti della società Johnson & Johnson S.p.A. con il provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, successivamente modificata con i citati provvedimenti n. 23792 e n. 23911 in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 3273/2012, viene rideterminata come segue.

4. In particolare, in considerazione della durata effettiva dell'infrazione, pari a sei anni cinque mesi e sedici giorni, (in quanto accertata per il periodo compreso dal 19 settembre 2000 al 7 marzo 2007) e del suo corretto arrotondamento a sei anni e sei mesi, in linea con gli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, l'ammontare dell'importo base e, di conseguenza, il valore della sanzione risultano i seguenti:

Tabella n. 1<sup>1</sup>

valore delle vendite 2007 (euro)	importo in euro corrispondente all'applicazione del [omissis]% sul valore delle vendite 2007	durata	nuovo importo base (euro)	aumento per dimensioni	nuova sanzione (euro)
[omissis]	[omissis]	6,5	2.088.450	[omissis]	2.297.295

5. L'ammontare definitivo della sanzione si attesta ben al di sotto del limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato da Johnson & Johnson S.p.A. nel 2009, che è stato pari a [omissis] euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Johnson & Johnson S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 21924 del 15 dicembre 2010, viene rideterminata nella misura di 2.297.295 € (duemilioniduecentonovantasettemiladuecentonovantacinque euro).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento verrà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

